

FAQ sulla Dichiarazione IMU TASI ENC relativa agli anni 2012 e 2013

1) Domanda:

- 1) Un ente non commerciale che svolge solo attività istituzionale, proprietario di immobile dal 1999 (per il quale quindi non sono intervenute variazioni nel corso degli anni 2012-2013), è tenuto a presentare la dichiarazione per comunicare l'esenzione dall'IMU e dalla TASI, oppure no?
- 2) In generale devono presentare tale dichiarazione solo i proprietari di immobili oppure anche gli enti non commerciali che si trovano in affitto nei locali.

Risposta:

Con riferimento al primo quesito, si fa presente che gli enti non commerciali che svolgono attività meritevoli ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, sono obbligati a presentare la dichiarazione IMU/TASI ENC anche nel caso in cui non sono intervenute variazioni nel corso degli anni.

Per quanto riguarda, invece, il secondo quesito, si precisa che per la TASI, il termine di presentazione della dichiarazione è fissato al 30 giugno 2015 mentre il termine in scadenza al 1° dicembre 2014, riguarda esclusivamente l'IMU, poiché l'obbligo dichiarativo concerne le annualità 2012 e 2013 come stabilito dal comma 719 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, il quale dispone che *"Ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012"*.

Vale la pena di sottolineare che il comma 688 dell'art. 1 della citata legge n. 147 del 2013 prevede, tra l'altro, che *"La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale"*.

2) Domanda:

Si chiede come va compilata la dichiarazione Imu/Tasi Enc nel seguente caso: Parrocchia che possiede immobili nel comune A e nel comune B. Nel comune A la parrocchia possiede immobili totalmente imponibili (locati) ed un immobile esente/parzialmente imponibile. Nel Comune B la parrocchia possiede solo immobili totalmente imponibili (locati). Quante dichiarazioni vanno presentate? Solo quella al Comune A od anche quella al Comune B con il solo quadro A?

Risposta:

Occorre effettuare più dichiarazioni in ciascun comune.

Si sottolinea che, come illustrato nelle istruzioni allegate al modello ministeriale a pag. 3, la dichiarazione IMU TASI ENC deve essere presentata esclusivamente per gli immobili degli enti non

commerciali che si trovano nelle condizioni per poter beneficiare dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992.

Nel caso prospettato, invece, nel comune A la parrocchia possiede anche immobili locati che quindi non rientrano nella fattispecie di agevolazione prevista dalla norma in esame. Pertanto, in detto comune l'ente è tenuto a presentare la dichiarazione su modello cartaceo, ove, ovviamente, ne ricorrano i presupposti, mentre per quello esente/parzialmente imponibile deve presentare la dichiarazione telematica.

Nel comune B, invece, la parrocchia avrebbe dovuto presentare solo la dichiarazione cartacea, ove, ovviamente, ne ricorrano i presupposti.

3) Domanda:

Dovrei trasmettere entro il 30.11.2014 la dichiarazione IMU TASI per un ente ecclesiastico, ho scaricato il modulo di controllo entratel ma non riesco a trovare il software per la compilazione.

L' Agenzia delle entrate, da me interpellata a questo proposito, ha riferito che non è stato da predisposto alcun software di compilazione.

Risposta:

In effetti, per le dichiarazioni relative alle annualità 2012 e 2013, non è stato predisposto da parte di questo Dipartimento il software di compilazione ma solo quello di controllo.

4) Domanda:

Ai soli fini del requisito soggettivo, si chiede se un Associazione Onlus possa aver diritto all'esenzione del pagamento dell'IMU e della TASI qualora rispetti quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504 del 1992.

Il dubbio sorge dalla lettura delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU/TASI ENC a pagina 7 dove viene riportato " *Vale la pena di ricordare che nell'ambito del requisito soggettivo di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 504 del 1992, non rientrano tutte le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.....*" e da alcune interpretazioni restrittive di diversi comuni. Alcuni di essi infatti ritengono che le ONLUS possano essere esenti da IMU e TASI solo in presenza di una delibera comunale.

Riteniamo, invece, che un ente non commerciale, quale è la nostra associazione Onlus, possa applicare (fermo restando i requisiti di non commercialità) l'esenzione IMU e TASI se rispetta quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 504 del 1992, a prescindere che abbia o meno la qualifica di ONLUS.

Risposta:

Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, anche le ONLUS devono rispettare il requisito soggettivo stabilito dalla norma in parola e, pertanto, devono rientrare nei soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR. Per beneficiare dell'esenzione in questione non occorre, quindi, che il comune approvi una particolare disposizione regolamentare ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 460 del 1998. Quest'ultima disposizione - in base alla quale i comuni possono "*deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti*" - ha, infatti, una finalità diversa dall'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), e può essere utilizzata dall'ente impositore laddove ritenga di dover concedere una particolare agevolazione alle ONLUS, anche

indipendentemente dal rispetto dei requisiti e dei criteri previsti dalla legge per l'applicazione dell'esenzione di cui al citato art. 7, comma 1, lett. i).

- 5) **Domanda:** *Per quanto riguarda il "codice 580" relativo alle specifiche tecniche la procedura di controllo richiede sempre l'indicazione di "acquisto" oppure "vendita", in questo caso si sta segnalando la variazione intervenuta nella rendita catastale; pertanto non è nè un acquisto nè una vendita, si deve desumere che le variazioni catastali non dobbiamo comunicarle (?)* –

Risposta: Ai sensi dell'art. 13, comma 4, del D. L. n. 201 del 2011 occorre tenere conto dell'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Pertanto, non si pone il problema della variazione della rendita catastale in corso di anno. Si deve fare, inoltre, presente che i campi da 14 a 16 e anche quelli relativi a "Agenzia delle entrate di" e "Estremi del titolo" devono essere compilati solo nel caso in cui le variazioni dipendono da acquisto o da cessione dell'immobile.

- 6) **Domanda:** *Per quanto riguarda il codice 259 delle specifiche tecniche, la procedura di controllo richiede sempre l'indicazione della "classe", in questo caso la classe della u.i. non esiste. Dobbiamo comunque inserire "0"? La procedura ... però non compila la casella, dovremmo inserirlo a mano(?)*

Risposta: Il relativo campo va impostato con una **sequenza di 9**.

- 7) **Domanda:** Non è chiara l'esposizione degli importi, in riferimento al campo 12 del quadro A e quadro B ed ai campi e, f, j e k della sezione 'ATTIVITA' DIDATTICA' e campo e) della sezione 'ALTRE ATTIVITA' del quadro B, oltre a tutti i valori del quadro C. In questi campi, almeno sul modello, non sono stati rappresentati i valori in unità di euro, come giustamente fatto nei campi del quadro D, a nostro avviso rispettando le disposizioni dell'IMU e della TASI in cui viene indicato che l'arrotondamento all'unità di Euro deve essere fatto in sede di versamento dell'imposta; abbiamo sempre interpretato che tutti i calcoli intermedi precedenti il versamento sono da effettuarsi sempre con i decimali. Vedendo il modello e non trovando gli zeri prestampati non ci siamo posti il problema di arrotondare gli importi, in quanto uniforme alla normativa. Ora sul telematico devono essere riportati all'unità di euro, che potrebbe creare differenze fra quanto versato e quanto esposto sul modello; ci saremmo aspettati a questo punto che anche sul modello i suddetti campi recassero i decimali prestampati (,00 €) . Si chiede quale sia l'orientamento definitivo nell'ottica che modello e specifiche telematiche siano coerenti ed allineate, in modo da avere una linea di comportamento aderente. Cordiali saluti.

Risposta: Nelle specifiche tecniche pubblicate (cfr. § 2.5.2) si fa espresso riferimento all'arrotondamento all'unità di tutti gli importi della dichiarazione (a meno dei campi costi e corrispettivi medi).

Tale scelta è stata effettuata:

- per i campi "valore degli immobili" dei quadri A e B, in accordo a quanto già previsto per gli stessi campi nei modd. di dichiarazione dei redditi;

- per i campi del quadro C (determinazione dell'IMU e della TASI), in analogia a quanto già avviene per campi simili sempre nei modd. di dichiarazione dei redditi;
- per i restanti campi importo del quadro B (sezione "Attività didattica" e "Altre attività"), per uniformità nell'ambito della dichiarazione.

Tanto premesso si fa presente che, eventualmente, debbano essere espressi in centesimi di Euro solo quest'ultimi (campi importo del quadro B): ciò non comporta una modifica del software (in quanto le dimensioni già previste di detti campi consentono l'inserimento dei decimali) ma ha semplicemente reso necessaria la pubblicazione della versione 2 delle Specifiche Tecniche del 29 settembre 2014, rinvenibile sul sito internet del Dipartimento.

- 8) **Domanda:** Si segnala che le specifiche tecniche prevedono che il campo FOGLIO sia obbligatorio se è presente almeno un dato nei campi da T/U a Classe.... Per gli immobili il dato può anche non essere presente nel catasto fondiario, quindi non può essere definito il campo obbligatorio. Inoltre, per i terreni, i campi relativi alla CATEGORIA/QUALITA' nonché all'INDIRIZZO sono definiti obbligatori nelle specifiche tecniche, ma tali dati possono non essere presenti nelle visure catastali. Chiediamo quindi una modifica del diagnostico che non richieda l'obbligatorietà di tali campi.

Risposta: Si fa presente che in tutti i casi di assenza dei dati identificativi o descrittivi degli immobili (indirizzo, foglio, particella, categoria o classe) dei Quadri A e B del modello, i relativi campi possono essere comunque compilati con le diciture "Non disponibile" o "ND" in dipendenza della lunghezza del campo stesso.

21 novembre 2014